



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 12 del 5 Agosto 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DOMANDE DI:

FUSIONE – SCISSIONE - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le richieste di Fusione, mutamento di denominazione sociale e Scissione, proposte dalle società di seguito elencate:

MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione		Nuova denominazione	
500593	C.F.	CUS COSENZA	C.F.	C.U.S. UNICAL A.S.D.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 25 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025-

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ART.109 NOIF- SVINCOLI PER INATTIVITA S.G.S.. – ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
2975366	AUDINO STEFANO	18/12/2009	A.S.D. ROSARNESE	04/08/2025

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2025

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, è stata pubblicata la Legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", del quale è stata data notizia con la Circolare della LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, per quanto riguarda lo sport, è stato inserito l'art. 6-bis recante disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il comma 1 dell'articolo 6-bis prevede che: "Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo Regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo Comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale".

Il comma 2 dello stesso articolo 6-bis stabilisce che: "Nelle more dell'attuazione del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto Registro. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

L'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, al comma 1, che: "Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... *omissis*...

lett. g) – gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1, dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali alle attività previste dalla medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200".

L'art. 1 del succitato Regolamento n. 200/2012 prevede che: "Ai fini del presente Regolamento si intende per: ... *omissis*...

m) – attività sportiva: attività rientrante nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non aventi scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Il successivo articolo 6 del Regolamento stabilisce che: "Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

Per quanto riguarda le altre disposizioni, sono confermate quelle di cui al Decreto Legge n. 84 illustrate nella richiamata Circolare LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti, tra l'altro, l'art. 12-ter, concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamenti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e l'art. 13-bis, recante motivazioni delle esigenze di indagine o controllo nei verbali di accesso. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.